

STATUTO FONDAZIONE

"FONDAZIONE LA CASA DEI SOGNI ETS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Su iniziativa dei fondatori:

- Associazione "La Casa dei Sogni" (ora "LA CASA DEI SOGNI ODV") con sede in Caprino Veronese (VR), via San Martino n. 1/b, associazione di Genitori e Sostenitori di portatori di disabilità costituita a Caprino Veronese (VR) il 26 novembre 2008, codice fiscale 90016980238;
- Comune di Caprino Veronese;
- i signori Matteo Segattini, Martina Maddinelli, Alberto Zanandreis, Maurizio Salomoni e Comencini Daniela (quali soci fondatori dell'Associazione "La Casa dei Sogni") è costituita ai sensi del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i. e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile una fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE LA CASA DEI SOGNI ETS".

La Fondazione assume nella propria denominazione la locuzione di "Ente del Terzo Settore" di cui l'acronimo "ETS" che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in qualsivoglia comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico. L'acronimo ETS sostituirà l'acronimo ONLUS con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La "FONDAZIONE LA CASA DEI SOGNI ETS" è un'evoluzione della "FONDAZIONE LA CASA DEI SOGNI ONLUS", fondata in data 7 novembre 2012, e che ha dovuto adottare un nuovo Statuto a seguito dell'evoluzione normativa.

ARTICOLO 2- SEDE - DURATA

La sede legale della Fondazione è a Caprino Veronese (VR), in Piazza Roma n. 6.

Non costituisce modifica statutaria il cambiamento di sede legale nell'ambito dello stesso comune.

La Fondazione opererà nel territorio della Regione del Veneto e nell'ambito delle materie attribuite alla Regione. Al fine di meglio realizzare le finalità statutarie, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, sia amministrative che operative, purché nel Veneto.

La Fondazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 3 - FINALITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili, neppure in forma indiretta; essa si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore") meglio specificate nel successivo art. 4 del presente statuto.

In particolare, la Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, persone anziane o persone minori in particolari situazioni di disagio sociale.

Il primo progetto che la Fondazione si propone è relativo all'apertura di una Comunità Alloggio ed alcuni Alloggi Protetti per disabili a Caprino Veronese, attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, in particolare il Comune di Caprino Veronese, che ha individuato il sito idoneo per la sua collocazione.

La Comunità Alloggio è una struttura residenziale destinata ad ospitare persone disabili adulte che non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare. Ha come finalità l'accoglienza e la gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità sociali, alla riabilitazione e alla realizzazione di esperienze di vita autonoma.

Gli Alloggi Protetti per disabili sono appartamenti o case che offrono un servizio di assistenza completo per le persone con disabilità fisiche e intellettuali che, pur avendo un elevato livello di autonomia, richiedono supporto e supervisione per condurre una vita autonoma e indipendente. Queste strutture offrono ai disabili un'opportunità per condurre una vita autonoma, consentendo loro di vivere anche per periodi prolungati con un gruppo di persone al fine di favorire la loro indipendenza e integrazione ma anche rafforzare la loro partecipazione alla vita sociale e comunitaria.

La Fondazione prosegue inoltre nell'attività svolta sino ad ora nel sostegno, anche economico, ad Associazioni o altri enti del territorio che svolgono attività di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 3 la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione può agire sia direttamente che indirettamente, anche tramite soggetti terzi ricercando, promuovendo e sviluppando reti sociali con enti pubblici o privati, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, dell'imprenditoria.

La Fondazione può tra l'altro:

- a. Collaborare con Istituzioni pubbliche e private, provinciali, comunali, regionali, con le Aziende Socio Sanitarie Locali e altre istituzioni dell'area educativa, sociale, socio assistenziale e sanitaria.
- b. Svolgere le proprie attività sia in proprio che in collaborazione con enti pubblici e privati, mediante la stipula di convenzioni, contratti ed ogni altra modalità; pertanto potrà stabilire rapporti con enti governativi e legislativi internazionali, nazionali e regionali, con enti locali e realtà pubbliche e private
- c. Acquistare, realizzare, gestire, affittare, acquisire a qualsiasi titolo beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature, terreni, materiali necessari o favorenti l'espletamento della propria attività.
- d. Stipulare atti o contratti, anche per finanziare le operazioni deliberate, tra cui, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di proprietà o in diritto di superficie di immobili, la sottoscrizione di convenzioni di qualsiasi genere;
- e. Compiere operazioni bancarie, finanziarie, immobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- f. Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentaria, diretta o indiretta al proseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone o di capitali, nonché partecipare in società del medesimo tipo, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può altresì esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
- c) dai redditi e dalle somme a qualsiasi titolo destinati, per delibera del Consiglio di Amministrazione, ad aumentarlo.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 6 - RISORSE ECONOMICHE

Il finanziamento delle attività della Fondazione avviene:

- a) con i redditi provenienti del proprio patrimonio e non destinati all'incremento dello stesso;
- b) con le somme a qualsiasi titolo acquisite dall'Ente, salvo la limitazione di cui all'articolo precedente, lettera b);
- c) con le sovvenzioni ricevute e vincolate alla esecuzione di specifici scopi e progetti di cui alle attività istituzionali;
- d) con gli introiti derivanti dalle attività di interesse generale e dalle eventuali attività diverse.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea dei Fondatori;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale dei conti, al verificarsi dei presupposti di legge.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale ed il Segretario.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri con durata di tre esercizi (e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica).

Si applica l'art. 2382 c.c..

I componenti del Consiglio verranno nominati nel seguente modo:

- n. 3 (tre) componenti nominati dall'Associazione "LA CASA DEI SOGNI". In caso di estinzione dell'Associazione il diritto di nomina passerà per due componenti alle persone fisiche, nelle persone dei signori Matteo Segattini, Martina Maddinelli, Alberto Zanandreis, Maurizio Salomoni e Comencini Daniela mediante decisione a maggioranza e per l'altro componente al Comune di Caprino Veronese;
- n. 1 (uno) componente nominato dal Comune di Caprino Veronese;
- n. 3 (tre) componenti nominati dai signori Matteo Segattini, Martina Maddinelli, Alberto Zanandreis, Maurizio Salomoni e Comencini Daniela (quali soci fondatori dell'Associazione "La Casa dei Sogni") mediante decisione a maggioranza.

In caso di morte di uno dei fondatori persone fisiche la facoltà di nomina non si trasmette agli eredi.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione da parte del soggetto che lo ha nominato. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del triennio. In caso di mancata sostituzione il componente rimarrà vacante.

Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dall'organo di controllo. Entro il termine dei sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, del membro più anziano del Consiglio ovvero dell'organo di controllo.

ARTICOLO 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo let-

tera raccomandata, o a mezzo di fax o e-mail con ricevuta di ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza oppure un giorno prima nei casi di assoluta urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Il Consiglio di Amministrazione può essere svolto anche per via telematica. L'intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione può quindi avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di carica istituzionale.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi lo presiede e dal segretario.

ARTICOLO 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) predisporre il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 117/2017;
- c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- d) deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- e) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche del presente Statuto;
- f) nominare il Direttore Generale ed il Segretario dell'Ente.

ARTICOLO 11- PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la fir-

ma e la legale rappresentanza della Fondazione con la facoltà di conferire procure, in esecuzione delle delibere del Consiglio, su singole questioni o affari.

E' nominato dal Consiglio d'Amministrazione, scelto al suo interno con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e dura in carica per tre esercizi. Il consiglio d'amministrazione nomina anche un vice-presidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Presidente spetta la predisposizione dello schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, al quale tali provvedimenti saranno sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui sono stati adottati.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori.

L'assemblea provvede a:

- proporre le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed il bilancio sociale qualora redatto;
- nominare e revocare l'organo di controllo e, al verificarsi dei presupposti di legge, Revisore legale dei conti;
- deliberare eventuali modifiche statuarie, fermo restando le finalità della Fondazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- stabilire l'eventuale compenso annuo ai consiglieri di amministrazione nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 8, lettera a), del d. lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 13 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'assemblea dei fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità e urgenza la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i fondatori e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può essere svolta anche per via telematica, con le modalità, in quanto compatibili indicate al precedente art. 9.

L'assemblea si riunisce validamente con la presenza della maggioranza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; quando delibera in materia di modifiche statutarie, è necessario il voto favorevole del settanta per cento di tutti i componenti; quando delibera in materia di estinzione e devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano di carica istituzionale.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal segretario.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

ARTICOLO 14 - SOSTENITORI

Possono essere nominati Sostenitori dall'Assemblea dei Fondatori coloro che:

- a) anche come persone giuridiche, versano sovvenzioni liberali anche vincolate a specifici progetti e giudicate di importo rilevante;
- b) coloro che forniscono alla Fondazione un significativo contributo di lavoro volontario continuativo o attività di consulenza professionale continuativa a titolo gratuito.

La qualifica di Sostenitore viene riconfermata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dell'Assemblea dei Fondatori.

I sostenitori sono invitati all'assemblea dei fondatori e possono esprimere pareri sugli indirizzi della Fondazione.

ARTICOLO 15 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della FONDAZIONE, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in al-

cun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione dovrà provvedere idonee coperture assicurative connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 16 - LAVORATORI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori e dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato o revocato anche anticipatamente.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del d. lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsia-

si momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Fatto salvo quanto sopra previsto ed al verificarsi dei presupposti di legge, la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'Assemblea dei Fondatori. Si applica l'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio di esercizio entro il 30 di aprile.

ARTICOLO 19 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha l'obbligo della tenuta:

- del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Presidente con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame dei documenti avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo. Il richiedente può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

ARTICOLO 20 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano centomila euro annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 21 - ESTINZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In casi di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione o, comunque, nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'articolo 3, il patrimonio dell'Ente che residua dalla liquidazione operata secondo le vigenti disposizioni di legge, è devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d. lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 22 - RINVIO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del decreto leg.vo n. 117/2017, s.m.i., le norme del c.c. e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione anche nell'Anagrafe delle ONLUS.

Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro s'intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

F.to Matteo Segattini

" Michela Macchinotaio